

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2963

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BONOMI, BRUNI, CARLOTTO, BORTOLANI, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MARABINI, MENEGHETTI, MICHELI, MORA, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PUCCI, SILVESTRI, TANTALO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO**

*Presentata il 12 novembre 1981*

Norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee recanti modifiche alle direttive per la riforma dell'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le direttive n. 528 del 1981 della CEE e n. 529 del 1981 della CEE, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. 197 del 20 luglio 1981, hanno apportato diverse modifiche alle direttive nn. 159 e 161 del 1972 sull'ammodernamento delle aziende agricole e sull'informazione socio-economica.

Le nuove direttive prevedono che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi entro il 31 dicembre 1981.

Per sottolineare l'urgenza della presente proposta di legge, si ricorda che anche il semplice ritardo di uno Stato destinatario nell'adozione dei provvedimenti richiesti da una direttiva costituisce

violazione di un obbligo comunitario imposto dal Trattato. Al riguardo, la Corte di giustizia della Comunità ha osservato che « l'esatta attuazione delle direttive è tanto più importante in quanto i provvedimenti di attuazione sono rimessi alla discrezione degli Stati membri e, ove non raggiungessero gli scopi prefissi nel termine stabilito, esse resterebbero lettera morta. Se è vero che, nei confronti degli Stati membri destinatari, le direttive non sono meno vincolanti di altre norme di diritto comunitario, ciò è ancora più vero per le disposizioni che fissano il termine per l'entrata in vigore delle norme contemplate ».

Per quanto concerne la nuova direttiva sulle strutture, le modifiche apporta-

te tendono ad attenuare l'eccessiva selettività, riscontratasi soprattutto in Italia, di alcuni criteri, come quelli di determinazione del reddito comparabile, il cui raggiungimento costituisce condizione per l'ammissione dei piani di sviluppo aziendale, che si sono rivelati in pratica molto rigidi e scarsamente rispondenti a determinate realtà dell'agricoltura italiana.

In particolare, al fine di facilitare la elaborazione e l'attuazione dei piani di sviluppo, si consente agli Stati membri di apportare una riduzione generale di correzione del 5 per cento ai livelli di comparabilità tra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli e si autorizza l'approvazione anche dei piani di sviluppo il cui obiettivo di reddito rappresenta soltanto il 90 per cento dello stesso reddito comparabile.

Inoltre, per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda agricola si può aggiungere l'importo di remunerazione dei capitali propri che supera il 3,5 per cento e nel reddito agricolo si possono espressamente includere i proventi derivanti dalle attività forestali.

Risultano aumentati anche gli importi massimi degli investimenti sino a 72.538 ECU per ogni unità lavorativa uomo e sino a 217.612 ECU per azienda, importo che in pratica corrisponde a 3 unità lavorative uomo.

Nella destinazione delle provvidenze finanziarie è stabilita l'esclusione delle aziende che, disponendo già di strutture e mezzi sufficienti, possono superare ampiamente il reddito comparabile.

Particolare rilievo assume l'istituzione di un regime di aiuti speciali a favore dei giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni, e cioè la concessione di un contributo in conto capitale sino ad un massimo di 7.254 ECU ai giovani che attuino, entro il termine di 5 anni dal loro primo insediamento in una azienda agricola, un piano di sviluppo la cui durata può essere prolungata sino a 9 anni.

Altra importante disposizione è rappresentata dalla possibilità della concessione

di aiuti nazionali agli imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito comparabile. Come è noto la validità di tali aiuti era stata riconosciuta dalla direttiva n. 159 del 1972 per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore, termine che è quasi coinciso con il recepimento da parte del nostro Paese della stessa direttiva, per cui è stato necessario prorogare detto periodo di volta in volta.

Aver riconosciuto, con carattere di stabilità, la possibilità della concessione di aiuti a favore delle imprese agricole che non riescono a presentare un piano di sviluppo aziendale, rappresenta una scelta fondamentale, in quanto i due tipi di intervento non sono incompatibili, ma devono sussistere entrambi ed essere armonizzati mediante la programmazione a tutti i livelli.

Per quanto riguarda la direttiva n. 529 del 1981 della CEE, considerando l'importanza fondamentale che la formazione professionale riveste per le persone che lavorano in agricoltura, si aumentano gli importi globali dei contributi per gli enti che svolgono attività di formazione e perfezionamento professionale.

La direttiva prevede inoltre che, nelle regioni ove sia necessario, si elaborino programmi speciali per la formazione di dirigenti ed amministratori di forme associative allo scopo di intraprendere valide iniziative economiche nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Si è cercato di illustrare, sia pure brevemente, le modifiche introdotte allo attuale sistema degli interventi strutturali, che non interessano i principi di fondo ma riguardano essenzialmente le modalità di applicazione, per cui è opportuno adoperarsi per il tempestivo recepimento nel nostro ordinamento delle suddette direttive.

Bisogna, infatti, evitare che il ritardo che l'Italia ha registrato rispetto agli Stati membri nell'applicazione della politica strutturale non dipenda, almeno in questa occasione, dalla lentezza nella fase di recepimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La presente legge ha lo scopo di dare applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 528 del 1981 della CEE e n. 529 del 1981 della CEE del 30 giugno 1981 recanti, rispettivamente, modifiche alla direttiva n. 159 del 1972 della CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ed alla direttiva n. 161 del 1972 della CEE concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura.

## ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono inseriti i seguenti commi:

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono approvare, su richiesta degli interessati, anche piani di sviluppo il cui obiettivo di reddito, una volta attuati, rappresenti il 90 per cento del reddito comparabile determinato ai sensi dell'articolo 17.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le condizioni per la concessione del beneficio di cui al precedente comma.

Inoltre, nel reddito agricolo può essere incluso il reddito derivante da attività forestali ».

## ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono, con riferimento alle singole province, le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli (al netto degli oneri sociali) determi-

nate dall'ISTAT, ai quali è apportata una riduzione generale di correzione del 5 per cento ».

Al sesto comma dello stesso articolo 17, è aggiunto in fine il seguente capoverso:

« l'importo di remunerazione dei capitali propri, eccedente il 3,5 per cento, può essere aggiunto al reddito da lavoro proveniente dall'azienda ».

#### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 72.538 ECU per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda e non superiore a 217.612 ECU per azienda ».

#### ART. 5.

L'articolo 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori agricoli a titolo principale, che abbiano un reddito da lavoro non superiore al 120 per cento dell'obiettivo di ammodernamento e le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile.

In tale ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 è limitato ai due terzi dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile ».

## ART. 6.

L'articolo 31 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Le regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiarie devono attenersi ai principi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della direttiva n. 159 del Consiglio delle Comunità europee del 17 aprile 1972, modificato dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva n. 528 del 1981 della CEE del 30 giugno 1981 ».

## ART. 7.

Ai giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che, entro il termine di 5 anni dal loro primo insediamento in una azienda agricola, soddisfino le condizioni di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è concesso un contributo in conto capitale dell'importo pari al 10 per cento del volume dell'investimento previsto nel piano di sviluppo e comunque non superiore a 7.254 ECU.

Nel caso di due o più giovani agricoltori che soddisfino le condizioni di cui al comma precedente il contributo è elevato a 10.881 ECU.

La durata del piano di sviluppo aziendale presentato dai giovani agricoltori di cui ai commi precedenti può essere prolungata fino ad un massimo di 9 anni per i territori e le zone che non risultano già autorizzate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

## ART. 8.

All'articolo 55 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le regioni, ove risultino necessari, predispongono, altresì, programmi speciali per la formazione di dirigenti e ammi-

nistratori di cooperative ed associazioni che abbiano la qualificazione professionale necessaria per la promozione di forme associative di produttori agricoli, in cui sia garantita la partecipazione dei produttori stessi alla loro gestione, al fine di realizzare valide iniziative economiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

I programmi di cui al precedente comma sono istituiti in particolare allo scopo di creare gruppi e associazioni di produttori in conformità del regolamento CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 ed attuare i programmi previsti dai regolamenti CEE n. 355 del 15 febbraio 1977 e n. 1361 del 19 giugno 1978.